

STATUTO associazione di Promozione Sociale A.I.A.S. sezione di Novi Ligure

ART. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione denominata "Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) - Sezione di Novi Ligure", associazione di promozione sociale, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, con sede in Novi Ligure (AL), Via 4 Novembre, 37.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.

Essa è sezione e articolazione territoriale dell'A.I.A.S. nazionale, Ente del Terzo Settore, e parte integrante della stessa, e ne persegue le finalità e accetta e osserva il relativo statuto facendolo proprio. Dichiaro pertanto di accettare lo statuto nazionale e i vari regolamenti dell'Associazione e quanto in essi contenuto e di sottostare ai deliberati degli organi centrali e regionali dell'A.I.A.S.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie.

ART. 2

Finalità e scopo dell'Associazione

L'Associazione è organizzazione estranea a ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale e non ha fini di lucro.

Esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Nello specifico e in tale spirito opera nei seguenti settori:

- Interventi e servizi sociali
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Per la realizzazione delle proprie finalità nei settori indicati, l'associazione:

- Promuove iniziative e attività tese a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, a rimuovere ostacoli di ordine materiale, politico, economico, sociale e culturale che, di fatto, limitano il rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione alle attività culturali, politiche, economiche e sociali.
- Considera basilare lo sviluppo della cultura dell'handicap e della solidarietà di ogni persona che, a prescindere dallo stato di salute e dall'età, ha diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente.
- Sollecita gli Enti pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di disabilità, ad istituire Centri di orientamento e formazione professionale, a contribuire alla completa integrazione delle persone con disabilità, realizzando nei diversi quartieri servizi sociali, residenziali, diurni, comunità protette, centri socio-riabilitativi ed educativi, che perseguano gli scopi di rendere possibile una vita di relazione integrata.
- Mantiene intese, collaborazioni e rapporti con le organizzazioni sociali e culturali e le associazioni che si occupano delle persone in situazioni di handicap per la soluzione dei problemi che le accomunano.

- Aiuta le persone diversamente abili a diventare, per quanto possibile, indipendenti fisicamente, socialmente ed economicamente.
- Consiglia ed assiste i loro genitori e chiunque si occupa dei loro problemi.
- Promuove ogni altro servizio utile al soddisfacimento dei bisogni delle persone diversamente abili e delle loro famiglie.
- Collabora con altri Centri e Istituzioni per una adeguata e idonea riabilitazione ed inserimento sociale delle persone diversamente abili.

L'associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'art.6 del Dlgs 117/2017.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o di servizi di modico valore, al fine di finanziare le propria attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

E' previsto l'obbligo di far uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo e negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico della locuzione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.

ART. 3

Autonomia

L'Associazione AIAS sezione di Novi Ligure, costituita in APS, ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

La sezione non impegna l'Associazione Nazionale per le obbligazioni da essa assunte e viceversa. Analogamente non impegna le altre sezioni AIAS per le obbligazioni da essa assunte e viceversa.

ART. 4

Patrimonio sociale

L'associazione ha un proprio patrimonio e trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo stesso svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote sociali e dalla ripartizione delle stesse secondo quanto stabilito dall'AIAS Nazionale;
- b) Eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità di funzionamento dell'associazione;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) donazioni, erogazioni liberali, lasciti di terzi, rendite patrimoniali;
- e) entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria per lo svolgimento dell'attività statutaria;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e alla relativa modulistica ivi prevista.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro, l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art 14 del D. Lgs 117/17.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate saranno inferiori a 220 mila euro, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5

Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

L'associazione, ogni anno, provvede a trasmettere l'elenco dei soci e a versare all'Associazione Nazionale A.I.A.S. una percentuale delle quote associative riscosse a norma dello Statuto Nazionale.

Art 6

Soci

Possono essere Soci coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che accettino lo Statuto dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e permanente e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'ammissione a socio è deliberata dal consiglio direttivo su richiesta scritta dell'interessato presentato da almeno due soci.

La domanda deve contenere: il nome e il cognome, luogo e data di nascita, la residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché dello Statuto di AIAS nazionale e la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di prestarvi osservanza.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato regionale o, se non costituito, il Consiglio Nazionale che informa la sezione del ricorso assegnando un termine non superiore a 30 giorni per proporre controdeduzioni. Il Comitato regionale o il Consiglio nazionale decide in via definitiva nella prima riunione successiva alla scadenza del termine precedente; la decisione deve essere comunicata immediatamente per iscritto all'interessato.

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi dell'associazione
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni e lo Statuto dell'AIAS Nazionale
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea dell'AIAS nazionale. La sezione verserà alla Sede centrale e al Comitato Regionale, se costituito, le percentuali delle quote associative stabilite anno per anno dall'assemblea nazionale.

ART. 7

Criteri di esclusione dei soci

I Soci cesseranno di appartenere all'Associazione:

- per mancato versamento della quota associativa;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per decadenza;
- per espulsione;
- per decesso;
- per recesso del Socio, da comunicarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti od inabilitati.

L'espulsione è adottata nei confronti dei Soci che:

- a) non ottemperino o comunque violino le disposizioni di questo Statuto, dei Regolamenti ovvero delle delibere e delle decisioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti nelle materie loro attribuite;
- b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'Associazione;
- c) versino in stato di incompatibilità;
- d) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il Socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi in cui può essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo Statuto, che possono danneggiare moralmente l'Associazione nelle sue varie articolazioni.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione e/o di espulsione sono adottati dal consiglio direttivo della sezione.

Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal Presidente della Sezione.

Il Socio espulso non potrà più fare parte dell'Associazione, salvo che nel caso previsto dalla precedente lett. d), sia stato assolto dai reati contestatigli.

Il Socio decaduto potrà essere riammesso su sua istanza ove siano cessati o rimossi i motivi che avevano determinato la sua decadenza.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 8

Incompatibilità

I dipendenti delle Sezioni non possono essere Soci delle stesse.

Il Consiglio Direttivo, può derogare solo in casi particolari ed eccezionali, e fino al massimo del 5% di tutti i Soci della Sezione ovvero al 50% dei volontari, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva Nazionale a pena di inefficacia ed invalidità della delibera.

Nei casi di deroga il Socio dipendente che venga eletto ad una qualsiasi carica sociale deve optare per quest'ultima o per il rapporto di dipendenza.

ART 9

Volontari

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art 17 del D. Lgs. 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 10

Organi della Sezione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci.
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente.
- d) I Revisori dei Conti, qualora dovessero ricorrere i presupposti di cui all'art 31 D-Lgs. 117/17 o comunque l'assemblea ne ravvisasse l'opportunità
- e) L'organo di controllo, nel caso dovessero ricorrere i presupposti di cui all'art 30 D-Lgs. 117/17.

Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'organo di controllo e al revisore dei conti se non socio, sono gratuite, poiché esercitate nella qualità di volontario, e non possono dare luogo alla attribuzione di compensi di qualsiasi natura.

ART. 11

L'Assemblea

La sezione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei soci.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) Nomina e revoca il/i revisore/i dei conti quando previsti
- c) Nomina i delegati che rappresenteranno l'associazione all'assemblea nazionale AIAS
- d) Approva il bilancio
- e) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- f) Delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto
- g) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- h) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
- j) Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del consiglio direttivo o altro organo sociale.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso

Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del presidente, dei membri del consiglio direttivo e degli organi di revisione hanno luogo a scrutinio segreto.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'elenco delle materie da trattare, trasmessi almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro soci dell'associazione. La convocazione può avvenire anche con posta elettronica o con consegna a mano dell'avviso. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo e tutti i Revisori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti, con l'ausilio del Segretario il quale ha il compito di redigere il verbale.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e delle deleghe e in genere il diritto di intervento in assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita e legittimata ad operare in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima sia in seconda convocazione.

Per modificare lo statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei due terzi degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto e, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. L'assemblea approva le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici nominati dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Si applica l'art. 2382 cod. civ. inerente le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi deve essere attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio nomina al suo interno un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere (queste ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona). Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e uscite, cura lo schedario, il tesseramento dei Soci di cui tiene aggiornato il registro, è custode del patrimonio della Sezione, ne esige le rendite, le quote, le oblazioni, esegue i pagamenti su ordine scritto del Presidente o di chi ne fa le veci a firma congiunta con il Segretario.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- b) curare la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea
- c) redigere entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione o rendiconto di cassa e l'eventuale bilancio sociale
- d) nominare, il Vicepresidente, il tesoriere e il Segretario;
- e) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sull'esclusione dei soci;
- f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.
- g) Stipulare gli atti e i contratti inerenti le attività associative
- h) Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, e in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario o, in sua assenza, da uno dei Consiglieri intervenuti, e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati agli atti.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

Il Consigliere che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni del Consiglio, decade di diritto dalla carica.

Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione del consiglio direttivo successiva alla decadenza, nominando il primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa.

Il consigliere in surroga scade con il termine naturale del mandato del consiglio direttivo. In assenza di candidati non eletti il consiglio provvede, nella prima seduta utile, alla nomina del consigliere a mezzo cooptazione. Il candidato nominato per cooptazione resta in carica sino alla prima assemblea utile che dovrà provvedere alla nomina del nuovo consigliere.

A tutti i componenti il consiglio direttivo spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I componenti del consiglio direttivo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali, degli associati e di terzi ai sensi dell'art 28 del D. Lgs. 117/17 e delle norme del Codice civile ivi richiamate.

ART. 13

Il Presidente

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 14

Il vice presidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART 15

Il segretario

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo.

ART. 16

Libri dell'associazione

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) Libro dei soci
- b) Libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee
- c) Libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione
- d) Registro dei volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ove ne ricorrano le circostanze
- e) Libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto dallo stesso organo, ove ne ricorrano i presupposti

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali mediante formale richiesta scritta al consiglio direttivo.

ART. 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Qualora si verificchino le condizioni di cui all'art 31 del D. Lgs 117/17 o comunque qualora l'assemblea ne ravvisi l'opportunità, l'assemblea nomina un revisore dei conti, scelto anche tra i non associati e al di fuori dei componenti del consiglio direttivo.

La durata in carica del revisore è uguale a quella del consiglio direttivo ed egli è rieleggibile.

Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigere apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'assemblea dei soci e vigila sull'amministrazione dell'associazione e sull'osservanza del presente Statuto.

Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

L'incarico di Revisore è di norma gratuito, salvo diversa deliberazione dell'assemblea e fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il revisore decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

ART. 18

Gratuità delle cariche

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito e non può dare luogo ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso di spese sostenute per l'Associazione.

Ciascuna di tali cariche, poiché è esercitata nella qualità di volontario, indipendentemente dalle ore di prestazioni, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, svolto nell'Associazione, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione nelle sue varie articolazioni.

L'Associazione, nelle sue varie articolazioni, deve provvedere ad assicurare, in forma collettiva o numerica, coloro che vengono eletti alle cariche di cui sopra e i volontari che prestano la loro attività in modo non sporadico, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di carica, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 11.

In caso di mancanza di soci, mancanza di scopi e finalità dell'associazione e/o se la sezione agisce con l'acronimo A.I.A.S. o sue assonanze letterali non osservando lo statuto dell'associazione e quello dell'A.I.A.S. nazionale lo scioglimento dell'associazione sarà assunto per decisione dell'assemblea nazionale dell'A.I.A.S.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. Il patrimonio residuo

dovrà essere devoluto con priorità in favore di altre sezioni A.I.A.S. della stessa regione, purché queste siano costituite quali ETS, o in favore dell'A.I.A.S. nazionale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 20

Foro competente

In caso di controversie il Foro competente è quello di Alessandria.

ART. 21

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 (codice del terzo settore) e, per analogia di estensione, le norme dello statuto nazionale dell'AIAS, oltre alle norme del codice civile e delle altre leggi in materia in quanto compatibili. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o fino all'approvazione del presente Statuto da parte dell'autorità governativa competente, si applicano le disposizioni dello statuto vigente, che deve intendersi abrogato alla data di operatività del R.U.N.T.S. o alla data del Decreto Ministeriale di approvazione del presente Statuto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Novi Ligure, 19 febbraio 2021